



ISTITUTO COMPRESIVO "G. CALÒ"  
V.le M. UNGHERIA, 86 74013 GINOSA (TA)– tel. 099/8290470  
E-mail: [TAIC82600L@istruzione.it](mailto:TAIC82600L@istruzione.it)– PEC: [TAIC82600L@pec.istruzione.it](mailto:TAIC82600L@pec.istruzione.it)  
Sito web: [www.scuolacalo.gov.it](http://www.scuolacalo.gov.it) - C.F. 90122060735

**CIRCOLARE N. 10 DEL 19/09/2017**  
**a.s. 2017/18**

Al personale docente  
della scuola sec. sup. di I grado  
sede

**Oggetto: Disponibilità a prestare servizio per ore eccedenti l'orario di cattedra per la sostituzione di Docenti assenti.**

Si invitano i Sigg. Docenti che siano disponibili ad effettuare ore di insegnamento in eccedenza rispetto al normale orario di cattedra e fino ad un massimo di n° 6 ore settimanali, in sostituzione di Colleghi temporaneamente assenti, a compilare l'apposito modulo, qui allegato, e a consegnarlo in segreteria **entro le h. 12,00 di Lunedì 25 settembre p.v.**

Si precisa che l'assegnazione delle ore eccedenti, in sostituzione di Colleghi assenti, è subordinata alla riscontrata impossibilità di effettuare la sostituzione attraverso il ricorso ai:

- 1) Docenti in servizio facenti parte del c.d. organico potenziato retribuiti per n° 18 ore, ma con ore a disposizione per il completamento dell'orario di cattedra.
- 2) Docenti di sostegno in servizio, temporaneamente a disposizione in seguito all'assenza dello studente disabile ad essi assegnato.

Pertanto, una volta accertata da parte del Collaboratore della Dirigenza l'impossibilità ad effettuare la sostituzione per come sopra indicato, nell'individuazione dei Docenti disponibili alla sostituzione dei Colleghi assenti saranno adottati, nell'ordine, i seguenti criteri:

- 1) Docenti della medesima disciplina o in possesso della medesima abilitazione o titolo di studio del Docente temporaneamente assente.
- 2) Docenti appartenenti al Consiglio di Classe in cui si registra l'assenza temporanea del Docente.
- 3) Docenti temporaneamente liberi da attività di insegnamento e che hanno dato preventivamente la loro disponibilità.

Si precisa, inoltre, che la prestazione di servizio per il massimo consentito di n° 24 ore settimanali, o per un numero di ore eccedenti l'orario d'obbligo di 18 ore, preclude, o riduce proporzionalmente, la possibilità di vedersi assegnare ore eccedenti di qualsiasi natura, ivi comprese le ore eccedenti per la sostituzione giornaliera di Colleghi assenti

**Il Dirigente Scolastico**  
**Prof.ssa Marianna GALLI**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs 12/02/1993 n 39  
Nota: ai sensi dell'art.6 co.2.1.412/91 non seguirà trasmissione dell'originale con firma autografa